## Logo della Repubblica Italiana CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n.247 /2014

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente Dr. Ciro Valentino
Consigliere Dr. Silvano Di Salvo

Consigliere Dr. Tommaso Viciglione relatore

I Referend. Dr.ssa Rossella Bocci

I Referend. Dr. ssa Innocenza Zaffina
Referend. Dr. Francesco Sucameli
Referend. Dr. ssa Carla Serbassi

# ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2014:

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 nº 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. no 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione nº 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania nº 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. nº PSA 201400202014 in data 18/8/2014 (acquisita in pari data), con la quale il Presidente della Provincia di Salerno ha fatto pervenire a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 87/2014 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Tommaso Viciglione;

#### **FATTO**

Con la nota sopra indicata, il Presidente della Provincia di Salerno faceva pervenire, a questa Sezione, richiesta di parere del seguente tenore :

""...Premesso che

- ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (ed in particolare l'articolo 33 comma) le P.A. hanno la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza con facoltà di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, già servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;
- che l'art. 13 della legge 13 agosto 2010 n. 136, cui ha dato attuazione il DPCM 30 giugno 2011, ha introdotto l'obbligatorietà dell'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- che la Prefettura di Salerno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise hanno istituito la Stazione Unica Appaltante in Provincia di Salerno;
- che la Provincia di Salerno con deliberazione del Consiglio Provinciale 05 aprile 2013 n. 51 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante, quale centrale di committenza, costituita presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, ratificando la convenzione sottoscritta in data 13.03.2013 tra Prefettura di Salerno, Provveditorato Interregionale OOPP. e Provincia di Salerno;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 9 della richiamata convezione <u>"le commissioni di gara comprenderanno sempre un componente nominato dall'Ente associato".</u> Atteso che
- la .S.U.A. prevede l'attribuzione di un compenso ai componenti delle commissioni di gara nominate per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; per i dipendenti pubblici vige, nel nostro ordinamento giuridico, il principio immanente di onnicomprensività del trattamento economico per cui non è possibile remunerare il dipendente con compensi extra-ordinem per compiti rientranti nelle mansioni dell'Ufficio ricoperto;

Rilevato che

- la Provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 4 comma 9 della convezione citata, nomina dipendenti quali propri componenti delle commissioni presso la Stazione Unica Appaltante;
- che a tali dipendenti secondo l'astratta previsione del regolamento S.U.A. è attribuito un compenso quali componenti delle commissioni di gara presso la Stazione Unica Appaltante; che tate compenso pare potersi corrispondere al dipendente pubblico solo se la partecipazione alle commissioni di gara presso la S.U.A. è qualificabile come compito non rientrante nelle mansioni dell'Ufficio ricoperto; che effettivamente la partecipazione alla commissione di gara presso la S.U.A, istituita presso altro Ente (Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) non pare potersi tout court ricomprendere tra le mansioni del dipendente della Provincia di Salerno;

Dato atto .

- che la premessa ha esclusivamente funzione esemplare e non costituisce fattispecie gestionale né è in alcun modo riferibile a provvedimenti o comportamenti amministrativi già compiuti dei quali si chiede la soluzione o la valutazione a posteriori;
- dell'assenza di dirette commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei Conti;
- che non vi sono al riguardo, per quanto di conoscenza, procedimenti giurisdizionali civili amministrativi o penali in corso

Considerato

- che la questione ha incidenza sul bilancio dell'ente e sulla carretta gestione dello stesso e che comunque la questione attiene ai principi e limiti imposti per l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica;
- che sussiste incertezza interpretativa nei sensi e nei termini anzidetti per quanto sopra esposto si chiede

il parere circa la possibilità di corrispondere ai dipendenti della Provincia di Salerno, nominati nelle commissioni di gara per l'affidamento dei contratti pubblici della Stazione Unica Appaltante istituita ai sensi dell'art. art. 13 della legge 136/2010 presso il Provveditorato interregionale 00.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compenso previsto dal regolamento S.U.A."".

### **DIRITTO**

A) In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ...". Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata (come nel caso di specie) dall'Organo di vertice dell' Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

B) Sotto il profilo oggettivo, questa Sezione formula le osservazioni di cui appresso.

Va, in primo luogo sottolineato che, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 novembre 2010 (depositata il 17 novembre 2010), le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di controllo - ex art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – nel richiamare la deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 5 del 17 febbraio 2006 e, nel condividere ""le conclusioni cui è pervenuta la suddetta Sezione nella più volte menzionata Delibera, laddove la medesima, nell'ambito di una impostazione tendente a privilegiare un'accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, "assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli" - aggiungevano, in particolare, che "La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione - contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Inoltre, in relazione all'ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle ""Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla "materia di contabilità pubblica". Cosicché la funzione di che trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle "ulteriori forme di collaborazione", di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere "ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa". Da ciò discende, in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "in materia di contabilità pubblica", che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali. Non è, pertanto, accoglibile, nel presente conte-

sto, l'interpretazione espansiva del concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ... Né sono parimenti condivisibili linee interpretative che
ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia,
comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse
scritture di bilancio. Al riguardo la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata Delibera n. 5
del 17 febbraio 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che "se è vero, infatti, che
ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all' amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina
contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente,
del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico"".

Orbene, non vi è dubbio, che il quesito si appalesi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, presentando le connotazioni richieste dalle deliberazioni surriportate.

C) Nel merito si svolgono, dunque, le considerazioni che seguono.

Con il quesito in esame, l'Ente interpellante chiede il parere di questa Sezione circa la possibilità di corrispondere ai dipendenti della Provincia di Salerno, nominati nelle commissioni di gara per l'affidamento dei contratti pubblici della Stazione Unica Appaltante istituita ai sensi dell'art. art. 13 della legge 136/2010 presso il Provveditorato interregionale 00.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compenso previsto dal regolamento S.U.A..

Tale richiesta di parere è dichiaratamente formulata con riferimento al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della P.A., il quale trova la propria fonte normativa in varie disposizioni di legge e contrattuali.

E, invero, per quanto attiene al personale in possesso di qualifica dirigenziale, l'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così recita :

"Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

Inoltre, l'art. 20, comma 1, del CCNL del 22.2.2010 prevede che "Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente".

Peraltro, il comma 2 dello stesso art. 20 precisa che "In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite ...".

Per quanto riguarda, poi, il personale non dirigente, dotato di posizione organizzativa, viene in rilievo, in particolare, la disposizione dell'art. 10 del CCNL 31/03/1999 : "(*Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato*)

"Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 – 2001".

Per il restante personale, può farsi riferimento, in particolare, al disposto dell'art. 2, comma 3 del summenzionato d.lgs. n. 165/2001 (cfr. : sent. n. 269/2013/A della Sezione I Giurisdizionale Centrale d'appello del 7 dicembre - 3 aprile 2012; deliberazione n. FVG/30/2012/PAR della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia in data 16 - 17 aprile 2012), il quale recita : "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali ...".

Per quanto più specificamente attiene agli Enti locali, vengono anche in rilievo le disposizioni dei commi 4,5 e 6 del DL 31 agosto 1987, n. 359, conv. con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, le quali recitano :

- "4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.
- 5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.
- 6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli".
- Va, infine, aggiunto che l'art. 53 del summenzionato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplina le ipotesi di "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".
- Si può, dunque, affermare che l'onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della P.A. costituisca un principio valido per la generalità dei pubblici dipendenti, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Detto principio, ""impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici" (Consiglio di Stato, Sez. V, 2.08.2010, n. 5099; Cons. St., Sez. V, 12.2.2008, n. 493)"", e, in ogni caso, allorché ci si trovi in cospetto di un'attività che rientri nei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla (cfr. la summenzionata deliberazione n.

FVG/30/2012/PAR della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia in data 16 - 17 aprile 2012).

Peraltro, la Sezione della Autonomie, nel corpo della deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG del 4-15 aprile 2014, ha precisato che il sistema retributivo dei pubblici dipendenti "è basato sui due principi cardine di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art.24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal successivo art.45, comma 1. Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d'ufficio".

Tanto premesso, per entrare nel merito del quesito sottoposto a questa Sezione, si deve far menzione del disposto dell'art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), istitutivo della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante), il quale recita :

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

- 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
- a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
- b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
- d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia".

Come premette l'Ente quaerens, la Provincia di Salerno con deliberazione del Consiglio Provinciale 05 aprile 2013 n. 51 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante, quale centrale di committenza, costituita presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, ratificando la convenzione sottoscritta in data 13.03.2013 tra Prefettura di Salerno, Provveditorato Interregionale OOPP. e Provincia di Salerno.

E' opportuno ricordare che l'art. 33 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (menzionato dalla normativa surriportata), al secondo periodo del comma 3, stabilisce che "...le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza".

Il DPCM 30 giugno 2011, in applicazione dell'innanzi riportato art. 13 della Legge 13 agosto

2010, n. 136, prevede, al comma 3 dell'art. 6, che "In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformità alla normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dell'Unita' d i verifica degli investimenti pubblici - Dipartimento dello sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico".

Inoltre, detto DPCM, all'art. 2, stabilisce che "L'individuazione delle attività e dei servizi della SUA, unitamente all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività' di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

Quanto alla convenzione sottoscritta in data 13.03.2013 tra Prefettura di Salerno, Provveditorato Interregionale OOPP. e Provincia di Salerno, regolativa del rapporto instaurato fra detti Organi ed Ente - e ratificata dalla Provincia di Salerno con deliberazione del Consiglio Provinciale 05 aprile 2013 n. 51, in forza della quale la medesima Provincia ha aderito alla Stazione Unica Appaltante, quale centrale di committenza, costituita presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise – per lo svolgimento delle attività istituzionali de quibus, va sottolineato che, all'art. 1 della medesima, si legge "... E' istituita una Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata S.U.A., con il compito di curare tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva per il soggetto sottoscrittore della presente convenzione". Inoltre, l'articolo 3 "(Ambito di operatività della stazione unica appaltante)" di quest'ultima così recita:

- "1. L'ambito di operatività della stazione unica appaltante è relativa ai Lavori Pubblici di importo pari o superiore ad  $\in$  200.000, 00 ed a forniture di importo pari o superiore ad  $\in$  130.000,00 al netto d'IVA.
- 2. Previa diretta intesa tra la Stazione Unica Appaltante e l'Ente associato sarà possibile ampliare l'ambito di attività per lavori, servizi e forniture".

In applicazione del complesso delle disposizioni normative e contrattuali sopra riportate non può non rilevarsi come, con riferimento al caso di specie, la S.U.A. svolga attività rientrati nei fini istituzionali dell'Ente associato (nella specie: Provincia di Salerno), e come le relative funzioni vengano disimpegnate in favore di quest'ultimo e per la realizzazione di interessi facenti capo direttamente a quest'ultimo (cfr. il citato art. 2 del DPCM 30 giugno 2011, che annovera, tra le finalità dell'istituzione della S.U.A., la realizzazione della celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse ...), nonché condivisi fra lo Stato e l'Ente locale (quali quelli riferibili all' obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, enunciato dallo stesso art. 2 del DPCM 30 giugno 2011). In tali condizioni, dunque, non potrebbe farsi luogo, da parte dell'Ente interpellante, alla corresponsione, ai dipendenti della Provincia di Salerno, nominati nelle commissioni di gara per l'affidamento dei contratti pubblici della Stazione Unica Appaltante istituita ai sensi dell'art. 13

della legge 136/2010 presso il Provveditorato interregionale 00.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di compensi aggiuntivi per lo svolgimento, in seno alla S.U.A., dei compiti rientranti nei fini istituzionali della Provincia di Salerno.

Va, infine, fatta espressa avvertenza che tutto quanto sopra osservato, riportato e motivato rimane nei limiti del carattere esterno ed imparziale della funzione consultiva svolta, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n° 131, da questa Corte, i cui pareri non si inseriscono nell'attività amministrativa dell'Ente *quaerens*, ma sono destinati esclusivamente a fornire elementi di riflessione di carattere tecnico-giuscontabilistico, non vincolanti per l'Ente interpellante, il quale, pertanto, rimane il *dominus* del proprio procedimento amministrativo-contabile, con tutte le conseguenziali implicazioni in termini di competenza e di responsabilità.

P.Q.M.

Nelle valutazioni e considerazioni esposte in parte motiva è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.12.2014.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to Cons. Tommaso Viciglione

f.to Pres. Sez. Dott. Ciro Valentino

Depositato in Segreteria in data 11 dicembre 2014

Il Direttore del servizio di supporto f.to dott. Mauro Grimaldi